



17 MAGGIO 2023

Un Paese, più sistemi. L'impatto della
politica ecclesiastica cinese sulla
giurisprudenza di legittimità italiana in
merito ai *religious refugees*

di Nico Tonti

Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Un Paese, più sistemi. L’impatto della politica ecclesiastica cinese sulla giurisprudenza di legittimità italiana in merito ai *religious refugees**

di Nico Tonti

Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Abstract [It]: I flussi migratori che hanno interessato il nostro Paese nell’ultimo decennio hanno condotto a un rinnovato interesse rispetto al tema del riconoscimento dello *status* di rifugiato. In questo senso, già da qualche anno, si riscontra un numero sempre maggiore di richiedenti asilo provenienti dalla Repubblica popolare cinese, i quali pongono a fondamento della propria domanda di protezione internazionale il fondato timore di subire condotte persecutorie nel Paese d’origine in ragione della propria appartenenza confessionale. Al fine di comprendere le ragioni di tale fenomeno, preliminarmente si è scelto di inquadrare il sistema di relazioni istituzionali tra lo Stato e le Chiese in Cina, con particolare attenzione al trattamento riservato ai cosiddetti culti proibiti. Successivamente, si sono analizzati i diversi orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti in ordine al riconoscimento della condizione di *religious refugee* nel nostro Paese.

Title: One country, different systems. The impact of Chinese religious policy on the Italian Court of Cassation regarding religious refugees.

Abstract [En]: In the last decade, due to the migratory flows that have affected our country, a renewed interest regarding the issue of refugee status recognition has risen. In fact, for some years now, the number of asylum seekers from the People’s Republic of China, who base their request for protection on a well-founded fear of persecution in their country of origin because of their religious affiliation, have increased. To understand the reasons for this phenomenon, the paper begins by framing the system of relations between the state and religious denominations in China, with special attention to the treatment of the so-called forbidden cults. Then, the analysis continues with the evolution of the different jurisprudential trends in relation to the recognition of religious refugee status in our country.

Parole chiave: politica ecclesiastica cinese; culti proibiti; *xie jiao*; rifugiato; rifugiati religiosi.

Keywords: Chinese religious policy; forbidden cults; *xie jiao*; refugee; religious refugees.

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il modello dei cerchi concentrici: ovvero, *nulla salus* al di fuori dello Stato – 3. Tra passato e presente: la (ri)scoperta degli *xie jiao* e la loro criminalizzazione – 4. L’orientamento della Corte di Cassazione dinnanzi al pendolarismo della giurisprudenza di merito – 5. I recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità: verso un definitivo cambio di passo – 6. Postille conclusive. Un nuovo approccio al tema dei *religious refugees*?

1. Introduzione

Solamente nell’anno appena trascorso la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata ben trentaquattro volte in merito a una questione particolarmente complessa e, al contempo, di scottante attualità: il riconoscimento dello *status* di rifugiato a beneficio di soggetti che abbiano il fondato timore di subire

* Articolo sottoposto a referaggio.

condotte persecutorie nel Paese d'origine in ragione della propria appartenenza confessionale¹. In questo senso, è curioso rilevare come le vertenze vagliate dalla Corte apicale interessino in prevalenza stranieri provenienti da una localizzata zona geografica: stanti queste parziali premesse, si potrebbe pensare – anche in ragione dei principali flussi migratori che coinvolgono l'Italia – che i territori di derivazione dei richiedenti protezione internazionale siano da ricercarsi nel Sahel o in qualche Stato dell'Africa nordoccidentale². Invero, nulla di più distante.

Negli ultimi anni, infatti, sono cresciute sensibilmente le domande d'asilo da parte di cittadini di nazionalità cinese. Le ragioni di tale incremento sono da ricondursi ad una pluralità di fattori che hanno determinato la creazione *de facto* di una vera e propria catena migratoria dalla Repubblica popolare cinese

¹ In letteratura, il riconoscimento dello statuto di *religious refuge* e la sua rilevanza nei diversi ordinamenti – tra cui, ovviamente, quello italiano – è un terreno da tempo ampiamente dissodato e, per sua natura, costituisce un 'crocevia disciplinare' capace di attrarre l'interesse di studiosi di diverse branche delle scienze sociali. *Ex multis*, si rinvia a A.M. RODRIGUES ARAÚJO, *The Qualification for Being a Refugee under EU Law: Religion as a Reason for Persecution*, in *European journal of migration and law*, XVI, 4, 2014, pp. 535-558; F. PÉREZ MADRID, *Asylum in case of religious persecution*, in *La libertà religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei valori*, (Atti del convegno internazionale Roma 2021 giugno 2014), Giappichelli, Torino, 2015, pp. 77-87; U. BERLIT, H. DOERIG, H. STOREY, *Credibility Assessment in Claims based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach*, in *International Journal of Refugee Law*, XXVII, 4, 2015, pp. 649-666; P. CELLE, *Persecuzione religiosa e diritto d'asilo*, in D. FERRARI (a cura di), *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, Claudiana, Torino 2016, pp. 129-138; K.Y. JOSHI, *Racialization of Religion and Global Migration*, in *Intersections of Religion and Migration. Religion and Global Migrations*, Palgrave Macmillan, New York, 2016; S. FERRARI, *Lo status di rifugiato religioso nelle fonti del diritto internazionale: le nuove frontiere delle libertà dello spirito*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 39, 2017, pp. 1-32; F. PÉREZ MADRID, *Derecho de asilo y libertad religiosa*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018; D. FERRARI, *Persecuzione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di rifugiato*, in D. FERRARI, F. MUGNAINI (a cura di), *L'Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società*, Betti, Siena, 2019, pp. 77-96; E. BAKER, *Fight, flight or freeze? Reactions to the Law by Minority Religions*, in E. BARKER, J.T. RICHARDSON (a cura di), *Reactions to the Law by Minority Religions*, Routledge, New York, 2020, pp.1-22; D. FERRARI, *Lo status di rifugiato religioso nel diritto internazionale ed europeo: la sinergia tra Nazioni Unite, Unione Europea e Consiglio d'Europa*, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III*, 12, 2021, pp. 149-170; ID., *La libertà religiosa nel prisma delle migrazioni: profili ricostruttivi dal diritto internazionale al diritto europeo*, in *Migrants and the challenge of the faith: identity and adaptation*, PM Edizioni, Verrazze, 2021, pp. 79-92; A. CESERANI, *Immigrazione, sicurezza e religione nel d.l. 130/2020. Cauti ripristini, qualche innovazione e molta continuità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2021, pp. 452-465; A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, *Dignidad humana, derecho de asilo y factor religioso*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021; P. PALUMBO, F. SANTORO, *Status di rifugiato, atti di persecuzione per motivi religiosi e matrimoni forzati*, in *Gisutiziacivile.com*, 2022, pp. 1-27; A. LICASTRO, *La persecuzione per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato - Relazione al Convegno "La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. 70 anni di lotta alle persecuzioni"*, 6-7 dicembre 2021, in *OIDU - Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 1, 2022, pp. 38 – 70.

² Sulle criticità scaturenti da tali fenomeni, da una prospettiva eminentemente ecclesiasticistica, si rinvia a A. DE OTO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni: la sfida italiana dell'accoglienza*, in *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2016, pp. 123-140; N. COLAIANNI, *L'Europa e i migranti: per una dignitosa libertà (non solo religiosa)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 40, 2017, pp. 1-20; S. MONTESANO, *La tutela della libertà religiosa del migrante nel sistema di accoglienza in Italia. Un'introduzione al tema*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 32, 2019, pp. 78-125.

– *rectius*, da alcune regioni della Cina³ – verso l’Europa⁴. Per ragioni di spazio, non è possibile – neppure sommariamente – dare conto delle cause che hanno indotto migliaia di cinesi a emigrare in cerca di contesti maggiormente rispettosi dei diritti fondamentali o, più in generale, di situazioni economiche migliori⁵. Tuttavia, l’elemento che desta peculiare interesse, almeno sotto il profilo ecclesiasticistico, sono le motivazioni sottese alle domande dei richiedenti: riscontrandosi una sorprendente ricorsività, non rintracciata – se non in via residuale – nella mole di domande di migranti di altre nazionalità, che accomuna le istanze relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato proposte da individui cinesi. In effetti, pare un vero *unicum* – se non altro a livello statistico – che essi pongano a fondamento delle proprie richieste di protezione internazionale, in maniera straordinariamente preponderante⁶, il ragionevole timore di subire persecuzioni di matrice religiosa nel proprio Paese. Il tema, evidentemente, si ricollega alla politica ecclesiastica attuata dall’autorità sinica e, segnatamente, al trattamento riservato alle minoranze religiose che popolano il composito panorama confessionale. In questa prospettiva, dunque, è opportuno indagare due aspetti differenti che risultano, al contempo, estremamente interconnessi poiché logicamente consequenziali: in quanto, ancor prima di scandagliare i recentissimi arresti della Corte di legittimità in tema di accertamento dello statuto di *religious refugee*, occorre delineare – almeno nei suoi contorni essenziali e senza nessuna pretesa di esaustività – il quadro delle relazioni istituzionali tra la Repubblica popolare cinese e le confessioni religiose, soffermandosi in particolare sulle modalità con cui l’apparato statale, ai suoi vari livelli, comprime la libertà religiosa e di coscienza di un cospicuo segmento della popolazione cinese, arrivando perfino a porre in essere atti violenti e persecutori.

³ Peraltro, «Le migrazioni cinesi costituiscono uno dei più antichi e importanti flussi migratori del panorama nazionale e internazionale. I primi significativi flussi moderni di migranti cinesi sono giunti in Italia negli anni 1980 e 1990, quando la Cina era ancora lontana dall’essere l’attuale superpotenza economica e tecnologica. Infatti, la maggior parte dei migranti cinesi in Italia è arrivata in quegli anni dalla città di Wenzhou, e dalle aree rurali del suo entroterra, dove il tasso di povertà era molto alto. Negli ultimi anni, tuttavia, questa immigrazione tradizionalmente di tipo economico è stata integrata da una categoria completamente nuova, proveniente spesso da città economicamente avanzate come Pechino, Shanghai e Guangzhou»: C. CALVANI, *I richiedenti asilo cinesi in Italia per motivi religiosi: il caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente*, in *The Journal of CESNUR*, suppl. III, 3, 2019, p. 1.

⁴ A tal proposito si rimanda agli studi di H. LIU, *New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism*, in *Journal of Contemporary China*, XIV, 43, 2005, pp. 291-316; E. HAN, *Bifurcated homeland and diaspora politics in China and Taiwan towards the Overseas Chinese in Southeast Asia*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43, 2017, pp. 577-594; S. CHAN, *Diaspora’s homeland: modern China in the age of global migration*, Duke University Press, Durham, 2018; D. GOODKIND, *The Chinese Diaspora: Historical Legacies and Contemporary Trends*, U.S. Census Bureau, 2019; H. DE HAAS, M. CZAİKA M, M. FLAHAUX et al., *International migration: trends, determinants and policy effects*, in *Popul. Dev. Rev.*, XLV, 4, 2019, pp. 885-922.

⁵ In generale, sul versante dell’accoglienza dei migranti e, in specie, dei richiedenti asilo nel nostro ordinamento si vedano N. PETROVIĆ, *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2016. Per un rapporto più dettagliato, G. AVALLONE (a cura di), *Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze, segregazione*, Orthotes, Napoli, 2018; M. GIOVANNETTI, *La frontiera mobile dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent’anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 2019, pp. 1-29; M. MELLINO, *Governare la crisi dei rifugiati. Sovranismo, neoliberalismo, razzismo e accoglienza in Europa*, DeriveApprodi Ed., Roma 2019, pp. 142 ss.; S. MONTESANO, *La tutela della libertà religiosa del migrante nel sistema di accoglienza in Italia*, cit., pp. 78-125.

⁶ Come, peraltro, risulta dalle decisioni giurisprudenziali che di seguito verranno menzionate.

2. Il modello dei cerchi concentrici: ovvero, *nulla salus al di fuori dello Stato*

In sociologia⁷ il modello dei cerchi concentrici viene da tempo utilizzato per descrivere l'espansione diacronica di alcune città. Con un buon grado di approssimazione, si può affermare che i grandi conglomerati urbani si sviluppano mediante un intricato sistema di zone concentriche in cui il fulcro è rappresentato dal centro città, usualmente sede delle istituzioni e dei complessi commerciali più importanti: da tale nucleo si irradiano una serie di anelli, ognuno dei quali possiede caratteristiche peculiari e una vocazione distintiva (zone industriali, residenziali, poli amministrativi, ecc.). D'altronde, è sufficiente osservare qualche carta topografica delle maggiori metropoli, precisamente quelle occidentali, per verificare empiricamente quest'ultimo assunto. Peraltro, la fortuna della teoria dei cerchi concentrici⁸ è dimostrata dall'ampio successo che più tardi, *mutatis mutandis*, essa ha avuto anche in altre scienze sociali: solo per fare qualche accenno, basti pensare al pensiero di Jacques Delors sull'architettura istituzionale dell'Unione europea⁹ o, più di recente, alle riflessioni – sotto il profilo giuspubblicistico – di Felice Giuffrè sviluppate in un contributo sulla cittadinanza come espressione del principio di solidarietà politica¹⁰.

⁷ Cfr. R. PARK, E. BURGESS, R. MCKENZIE, *The City*, University of Chicago Press, Chicago, 1925. Il volume riprende e amplia il pensiero di Robert Park, precedente esposto nel 1915 in un saggio icasticamente intitolato *The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environmen*, pubblicato sul *The American Journal of Sociology*. L'importanza di tali studi è dimostrata dall'interesse che, anche nel nuovo millennio, questi contributi riscuotono nella comunità scientifica di riferimento. Cfr., per tutti, P. LANNOY, *When Robert E. Park Was (Re)Writing "The City": Biography, the Social Survey, and the Science of Sociology*, in *The American Sociologist*, XXXV, 1, 2004, pp. 34-62.

⁸ In realtà, già nel XIX secolo si utilizzava il modello dei cerchi concentrici da una prospettiva scientifica per descrivere alcuni fenomeni sociali. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle teorizzazioni economiche di J.H. VON THUNEN *Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie*, Teil, Perthes, Hamburg, 1826, il quale pose le basi per lo studio della localizzazione economica, che ai suoi tempi era essenzialmente agricola, attraverso il 'congegno' della rendita fondiaria. Più di recente, si veda U. MAKI, *Realism and the nature of theory: a lesson from J.H. Von Thünen for economists and geographers*, in *Environment and Planning*, XXXVI, 2004, pp. 1719-1736.

⁹ Proprio Delors nel 1990 – in qualità di Presidente della Commissione –, nel celebre discorso al Parlamento europeo nel quale illustrava il programma di lavoro relativo all'istituzione che presiedeva, non esitava ad affermare: «Il est désormais impossible de dissocier le rôle économique de la Communauté de son rôle politique...voilà pourquoi la Communauté doit changer de vitesse en ce qui concerne la construction institutionnelle de l'Europe...la Communauté et ses États membres...doivent avoir la capacité d'influencer, de manière effective et conforme à leurs intérêts et à leur valeurs, le cours des choses et l'architecture à venir de la Grande Europe...il nous faut une armature institutionnelle qui résiste à toute épreuve», J. DELORS, *Présente le programme de la Commission et dessine un profil de l'Europe de demain*, in *Europe documents*, n. 1592, 24 gennaio 1990, pp. 3-6.

¹⁰ Cfr. F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, vol. III, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 1946, ove l'Autore osserva: «la solidarietà è una istanza giuridico-costituzionale che opera a cerchi concentrici, con vincoli e doveri che - fatto salvo un nucleo duro intangibile, connesso alla dignità della persona umana - si allargano progressivamente. Proprio per tale carattere pluridimensionale, l'istanza solidaristica, con i diritti e i doveri che ad essa sono ispirati, attraversa e ad un certo punto scavalca quei vincoli pregiudiziali della comunità politica, che, come ricordato in principio, costituiscono l'ineliminabile retroterra sociale-istituzionale di ogni patto di convivenza e che si traducono nel riconoscimento della cittadinanza e, con essa, nella giuridica definizione del Popolo. Occorre, dunque, ribadire come gli stranieri siano, innanzi tutto, destinatari della solidarietà politica, allorché, in conformità alla garanzia del diritto di asilo (art. 10 Cost.) e alle norme interne ed internazionali che ne costituiscono diretta e indiretta attuazione (prime fra tutti la Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato), vengono integrati nella comunità quando nel loro Paese non possano esercitare le libertà democratiche». Dall'angolazione penalistica è stato ampiamente utilizzato il modello dei cerchi concentrici, tra gli altri, da V. MANES, *Profili e confini dell'illecito para-penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LX, 3 2017, pp. 988-1007; F. VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale'?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, pp. 21-22.

Questo abbrivio, seppur necessariamente rapsodico, sembra prestarsi all'adeguata descrizione del sistema di relazioni istituzionali tra Stato e Chiese in Cina: infatti, ricostruendo l'evoluzione della regolamentazione, legislativa e amministrativa, in materia di libertà religiosa e di coscienza nel più popoloso Paese asiatico, ci si scopre dinanzi a una perfetta simmetria concettuale. In questo senso, il cardine sul quale s'impenna la proteiforme politica ecclesiastica cinese è rappresentato dall'autorità statale, *rectius* dall'ideologia sino-comunista che la legittima¹¹, dalla quale si propagano almeno tre circonferenze che corrispondono a gradi differenziati di tutele, direttamente proporzionali alla vicinanza rispetto al centro e, conseguentemente, all'adesione ai principi ideal-politici che dal 1949 sorreggono l'impalcatura istituzionale della Repubblica popolare cinese¹².

Nell'*inner circle* si rinvergono le religioni riconosciute, rappresentate dalle cosiddette Chiese patriottiche¹³, ossia aggregati confessionali tendenzialmente fedeli a Pechino che – in ragione di tale lealtà – godono di una serie di garanzie *de iure* e *de facto*: essi sono infatti gli unici *players* che possono offrire servizi religiosi in maniera legittima all'interno dell'ordinamento cinese¹⁴. Specificatamente, dal 1982, sono annoverati tra i culti registrati: il buddhismo, il taoismo, l'islam e il cristianesimo (cattolico e protestante). Per non incorrere in sanzioni, quindi, i cittadini cinesi possono esprimere le proprie convinzioni religiose solo nell'ambito della schiera – invero alquanto ristretta se si pensa alle multiformi modalità in cui si può esprimere il credo collettivo – di queste denominazioni considerate ufficiali¹⁵. Nel corso del tempo, il sistema delle Chiese patriottiche ha condotto a un risultato logicamente intuibile: per un verso si è assistito

¹¹ In letteratura si è sostenuta l'esistenza di una vera e propria forma di religione civile, ispirata alla 'sinicizzazione' dell'ideologia comunista. Cfr. P.N. PIEKE, *Party Spirit: Producing a Communist Civil Religion in Contemporary China*, in *Journal of the Royal Anthropological Institute*, XXIV, 5, 2018, pp. 663-89.

¹² Cfr. Z. XINPING, *Religion and Rule of Law in China Today*, in *BYU Law Review*, 519, 2009, pp. 519-528; P. XIONG, *Freedom of Religion in China under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies*, in *BYU Law Review*, 605, 2014, pp. 604 ss.; A.Y. CHAU, *The Nation in Religion and Religion in the Nation: How the Modern Chinese Nation Made Religion and Was at the Same Time Made by Religion*, in K. CHENG-TIAN (a cura di), *Religion and Nationalism in Chinese Societies*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2017, pp. 117-142.

¹³ In tema, si rinvia a S. TESTA BAPPENHEIM, *La "questione religiosa" per il Partito Comunista Cinese dopo la "Rivoluzione culturale"*, in B. PIGHIN (a cura di), *Chiesa e Stato in Cina*, Marcianum, Venezia, 2010, pp. 181 ss. Ad oggi sono annoverate tra le Chiese patriottiche: la *Buddhist Association of China*, la *Chinese Taoist Association*, la *Islamic Association of China*, il *Three-Self Patriotic Movement* e, infine, la *Chinese Catholic Patriotic Association*.

¹⁴ In letteratura si è efficacemente sostenuto che «En definitiva, la "libertad de profesar una religión" se reduce a su ejercicio individual en el seno de las organizaciones religiosas reconocidas, y la pertenencia a una confesión religiosa no reconocida es motivo de persecución», J. BONET NAVARRO, *La religión en un país sin libertades: la República Popular China*, in *Studia Prawnonustrojowe*, 13, 2011, p. 65. Cfr., anche J.J. PUERTO GONZÁLEZ, *La libertad religiosa en la República Popular China*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 18, 2002, 285-383.

¹⁵ In tal senso, «when the PRC was formed, some established religions were tolerated in China in order to preserve some aspects of the social status quo. The Chinese government recognized the five traditional religions-namely, Buddhism, Taoism, Islam, Catholicism, and Protestantism and established a system to control the institutions of the religions it had recognized. The Chinese government affords protection to the five officially sanctioned religions through five separate organizations: the Buddhist Association of China, the Chinese Taoist Association, the Islamic Association of China, the Protestant Three-Self Patriotic Movement, and the Chinese Patriotic Catholic Association», P. XIONG, *Freedom of Religion in China under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies*, cit., p. 605.

ad una legittimazione pubblica di tali confessioni ‘irregimentate’, per l’altro si è concretizzata una progressiva marginalizzazione di tutte le associazioni religiose non ammesse, condannandole – nella migliore delle ipotesi – alla clandestinità¹⁶.

Allontanandosi dal centro, infatti, si rintraccia una composita e variegata galassia di culti che, pur non essendo accreditati sul piano pubblico¹⁷ né ufficialmente rappresentati, sono generalmente tollerati dagli organi governativi: ci si riferisce alle cosiddette religioni tradizionali, al confucianesimo e alle *domestic churches*, cattoliche e protestanti¹⁸. Tale iridata veduta dell’appartenenza religiosa, nonostante complessivamente rappresenti una minoranza, riscuote ancora un discreto seguito nella popolazione cinese¹⁹ che – come noto – risulta essere numericamente consistente²⁰. La ragione di questa tolleranza risiede, in ultima analisi, nella loro irrilevanza sul piano pubblico: sono infatti spesso prive di un’organizzazione interna e con un grado di istituzionalizzazione quasi assente o comunque percepito come scarsamente problematico per la stabilità dell’ordinamento²¹ anche se, invero, non sono mancati episodi di repressione nei confronti delle *domestic churches* cattoliche²².

Collocate in una situazione periferica rispetto al nucleo si trovano invece due categorie di appartenenze religiose che sono per contro severamente proibite e, in taluni casi, duramente perseguitate perché considerate sediziose e controrivoluzionarie, potenzialmente in grado di minacciare l’ordine pubblico e di minare l’armonia sociale²³. In quest’ultimo circuito possono essere ricondotti sia i nuovi movimenti

¹⁶ Cfr. J. FOX, *A world survey of secular-religious competition: state religious policy from 1990 to 2014*, in *Religion, State & Society*, III, 1, 2018, pp. 5-6.

¹⁷ Invero relegare la religione nella dimensione della privatezza costituisce già di per sé una pesante limitazione alla libertà dei cittadini cinesi, giacché, come ricorda A. ZANFARINO, *Mistero e libertà*, Le Monnier, Firenze, 2009, p. 50, la fede «è convinta che gli spazi pubblici sono spazi umani non categoricamente dissimili da ogni altro spazio dell’esistenza, e che i valori e i bisogni metafisici hanno il diritto di manifestarsi in tutti gli aspetti della realtà coesistenziale». Peraltro, «il fatto religioso è per sua natura un fatto di rilevanza pubblica; il diritto di libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale, ha come sua dimensione naturale la pubblica piazza. Come pensare altrimenti la libertà di professare la fede, di farne propaganda, di esercitarne non solo in privato ma anche in pubblico il culto, che costituisce il contenuto classico della libertà religiosa?», G. DALLA TORRE, *Conclusioni*, in M. LUGATO (a cura di), *Libertà religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei valori*, Giappichelli, Torino 2016, p. 153.

¹⁸ In tema si rimanda a M.C. CHENG, *House Church Movements and Religious Freedom in China*, in *China: An International Journal*, I, 1, 2003, pp. 16-45; Z. HONG, *The Protestant House Church and Its Poverty Of Rights In China*, in *Annual Review of the Sociology of Religion*, 2, 2011, pp. 160-176.

¹⁹ Cfr. A.Y. CHAU, *Religion in China: Ties That Bind*, Polity Press, Oxford, 2019, *passim*.

²⁰ Il concetto stesso di ‘minoranza’ dovrebbe quindi essere letto alla luce delle differenti scale di grandezza da applicare nei confronti della Cina, laddove una religione tradizionale-popolare – magari diffusa in poche province e/o regioni – nonostante rappresenti a tutti gli effetti una minoranza, invero potrebbe contare milioni di affiliati. In tal senso, cfr. A.Y. CHAU, *Religion and Social Change in Reform-Era China*, in K. LATHAM (a cura di), *Routledge Handbook of Chinese Culture and Society*, Routledge, Londra, 2020, pp. 411-429.

²¹ A.Y. CHAU, *The “Religion Sphere” (zongjiaojie) in the Construction of Modern China*, in A. GREGORY (a cura di), *Concepts and Methods for the Study of Chinese Religions II: Intellectual History of Key Concepts*, S. TRAVAGNIN, De Gruyter, Berlino, 2020, pp. 155-180.

²² Cfr. M.C. CHENG, *House Church Movements and Religious Freedom in China*, cit., pp. 25 ss.

²³ Sul punto si rimanda all’articolato studio di B.K.F. LEUNG, *Xi Jinping’s Religious Freedom Policy vs Human Rights*, in *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, IV, 2, 2018, pp. 369-392.

religiosi, diffusi dal secolo scorso principalmente nelle grandi aree urbane, sia alcune forme ‘non patriottiche’ di cristianesimo²⁴. All’interno di questa ultima partizione sono da annoverarsi gli *xie jiao*, i cosiddetti insegnamenti eterodossi, i quali subiscono la repressione più intensa da parte degli organi di polizia cinesi: proprio lo *status* di questi ultimi aggregati confessionali merita una particolare attenzione, almeno dall’angolazione ecclesiasticistica²⁵.

Se, infatti, lo spettro delle garanzie classiche legate al concetto di libertà religiosa in Cina non conosce un’ampiezza nemmeno paragonabile a quella degli ordinamenti occidentali, è opportuno rammentare come l’atteggiamento da parte dell’autorità pubblica sinica nei confronti delle *religious minorities* eterodosse spesso si concretizzi in atti apertamente discriminatori. Si pensi solo alle ambigue procedure amministrative relative alla registrazione dei culti o al penetrante controllo a cui gli stessi sono sottoposti. Lo snodo centrale, per quel che in questa sede interessa, riguarda in particolare quelle specifiche condotte discriminatorie che, per la vessatorietà e l’incidenza sulla sfera privata dei cittadini, assumono le sembianze di una sistematica persecuzione. Solo a titolo esemplificativo, rientrano all’interno di tale categoria di atti: le perquisizioni arbitrarie, le carcerazioni illegittime, gli interrogatori funzionali alla defezione ecc. In questo senso, si rinvia alla condizione in cui versa la comunità degli uiguri, minoranza etnico-religiosa di religione islamica diffusa principalmente nella regione dello Xinjiang, oggetto – specie negli ultimi anni – di pesanti ingerenze governative, considerate da alcuni Autori come vere e proprie persecuzioni²⁶.

Nonostante la libertà religiosa sia solennemente sancita nell’art. 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese del 1982²⁷, l’esercizio del prisma dei diritti che compongono tale libertà può considerarsi

²⁴ Cfr. A.S. LAZZAROTTO, *La Chiesa cattolica in Cina dopo le riforme di Deng Xiaoping*, in E. GIUNIPERO (a cura di), *Chiesa e Cina nel Novecento*, EUM, Camerino, 2009, pp. 197-213; L. GUOPENG, *Chinese Catholicism: self-identification under the Double Tension of Universalization and Sincization*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1, 2019, pp. 187-213; G. CRIVELLER, *An Overview of the Catholic Church in Post-Mao China*, in C. CHU, P. MARIANI (a cura di), *People, Communities, and the Catholic Church in China. Christianity in Modern China*, in *People, Communities, and the Catholic Church in China. Christianity in Modern China*, Palgrave Pivot, Singapore, 2020, pp. 9-27; S. TICOZZI, *The Development of the Underground Church in Post-Mao China*, in *People, Communities, and the Catholic Church in China. Christianity in Modern China*, cit., pp. 29-41.

²⁵ Più in generale, vasti studi sul tema della tutela delle minoranze e sul concetto di libertà religiosa ‘a geometria variabile’ – in chiave comparatistica e con accurate analisi quantitative e qualitative sullo *status quo* nei vari ordinamenti – sono stati condotti da J. FOX, *The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Religious Discrimination against Religious Minorities*, Cambridge University Press, New York, 2016; J. FOX, R. FINKE, D.R. MATAIC, *New Data and Measures on Societal Discrimination and Religious Minorities*, in *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, XIV, 14, 2018, pp. 1-37.

²⁶ Cfr. G.W. CASKEY, I. MURTAZASHVILI, *The predatory state and coercive assimilation: The case of the Uyghurs in Xinjiang*, in *Public Choice*, 191, 2022, pp. 217-235; S.C. GREITENS, M. LEE, E. YAZICI, *Counterterrorism and preventive repression: China’s changing strategy in Xinjiang*, in *International Security*, XLIV, 3, 2020, pp. 9-47; C. MACKERRAS, *Religion and the Uyghurs: A Contemporary Overview*, in G. K. ERCILASUN, K. ERCILASUN (a cura di), *The Uyghur Community: Diaspora, Identity and Geopolitics*, Palgrave Macmillan, New York, 2017, pp. 59-84; J. FRIEDRICH, *Sino-Muslim Relations: The Han, the Hui, and the Uyghurs*, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, XXXVII, 1, 2017, pp. 55-79.

²⁷ La cui traduzione ufficiale in inglese recita: «Citizens of the People’s Republic of China shall enjoy freedom of religious belief. No state organ, social organization or individual shall coerce citizens to believe in or not to believe in any religion, nor shall they discriminate against citizens who believe in or do not believe in any religion. The state shall protect normal religious activities. No one shall use religion to engage in activities that disrupt public order, impair the

‘completo’ solo per i fedeli delle Chiese patriottiche²⁸. La libertà di culto, infatti, ai sensi dell’art. 36 Cost., può legittimamente esercitarsi solo rispettando tre condizioni, che – per la loro indeterminatezza – sono suscettibili di conoscere estensioni variabili. Anzitutto, come ricordato, possono offrire servizi religiosi all’interno del Paese solo i culti regolari, ossia controllati dallo Stato (ovvero le Chiese patriottiche); in secondo luogo, l’attività religiosa dei fedeli non deve contrastare con l’ordine pubblico, la salute pubblica o interferire nel sistema educativo; da ultimo, tutte le confessioni operanti nel Paese non possono detenere vincoli di subordinazione con soggetti esteri²⁹. Sul piano generale, la fonte normativa preminente che ancora oggi regola la politica ecclesiastica cinese è il *Regolamento sugli affari religiosi*, approvato per la prima volta dal Consiglio degli affari di Stato nel 2004³⁰, entrato in vigore il primo marzo dell’anno successivo e da ultimo aggiornato nel 2018: tale congerie normativa costituisce il presupposto giuridico all’attività di controllo dei culti in quanto nelle norme sono trasposti sul piano del diritto i principi ideologici post-maoisti in merito alle confessioni religiose, suggellati nel cosiddetto *Document No. 19 – The Basic Viewpoint and Policy on the Religious Question during Our Country’s Socialist Period*, approvato nel 1982³¹.

health of citizens or interfere with the state’s education system. Religious groups and religious affairs shall not be subject to control by foreign forces», consultabile al seguente [indirizzo web](#).

²⁸ Sul punto si veda diffusamente S. LI, *Freedom in Handcuffs: Religious Freedom in the Constitution of China*, in *Journal of Law and Religion*, XXXV, 1, 2020, pp. 113-137. Ancora prima, da una prospettiva più ampia, T. GROPPPI, *Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema costituzionale cinese nel XXI secolo*, in *Federalismi.it*, 1, 2015, pp. 13-14 che efficacemente osserva: «nonostante la presenza di un ampio catalogo costituzionale di diritti e libertà (incluso l’esplicito riferimento alla tutela dei diritti umani) e la sottoscrizione dei principali trattati in materia, [...] i diritti civili e politici continuano ad essere sistematicamente e massicciamente violati: ogni anno vengono eseguite migliaia di condanne a morte, anche per reati che non implicano lo spargimento di sangue, la tortura è utilizzata regolarmente, la libertà di espressione continuamente limitata, la libertà di circolazione dei cittadini è pesantemente circoscritta, così come il loro diritto a scegliere la propria residenza, la condanna alla “rieducazione attraverso il lavoro” in campi di detenzione, con semplice decisione amministrativa, ancora praticata, la libertà religiosa sistematicamente negata, le minoranze etniche colpite attraverso un’assimilazione forzata, e si potrebbe proseguire a lungo».

²⁹ Da qui scaturiscono gli attriti che, soprattutto in passato, hanno caratterizzato il rapporto con la Chiesa cattolica e, conseguentemente, con la Santa Sede. Sul punto, per tutti, si rimanda a S. TESTA BAPPENHEIM, *Recenti sviluppi delle relazioni fra Stato e Chiese in Cina*, in *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, 9, 2015, pp. 125-156. Da ultimo, si veda la scelta del governo cinese a fine 2022 di installare, senza la dovuta autorizzazione pontificia, Giovanni Peng Weizhao come vescovo ausiliare di Jiangxi, diocesi peraltro non riconosciuta da Roma.

³⁰ Il cui testo in inglese (traduzione non ufficiale) è reperibile in *BBC Monitoring Asia Pacific*, 21 dicembre 2004. Si vedano inoltre *New guidelines on religious freedom guarantees issued on the pursuit of beliefs – But not for illegal groups*, in *South China Morning Post*, 20 dicembre 2004. In dottrina si rimanda a S. TESTA BAPPENHEIM, *L’attuale situazione della libertà religiosa in Cina*, in *Coscienza e libertà*, XXXIX, 2005, pp. 119 ss.; ID., *La nuova normativa della Repubblica popolare cinese sulla libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, pp. 391 ss.; ID., *Ad fontes redeunt longo post tempore lymphae: la libertà religiosa in Cina dopo la lettera del 2007 di S.S. Benedetto XVI*, in *Atti del convegno “Libertà religiosa e reciprocità”*, 26- 27 marzo 2009, Pontificia Università della Santa Croce, Milano, 2009, pp. 375-387.

³¹ Cfr. *amplius*, P.B. POTTER, *Belief in Control: Regulation of Religion in China*, in *The China Quarterly*, 2003, pp. 317-337; B. LEUNG, *China’s Religious Freedom Policy: The Art of Managing Religious Activity*, in *The China Quarterly*, 184, 2005, pp. 894-913; S. TESTA BAPPENHEIM, *La “questione religiosa” per il Partito Comunista Cinese dopo la “Rivoluzione culturale”*, in *Chiesa e Stato in Cina*, cit., pp. 175 ss.

3. Tra passato e presente: la (ri)scoperta degli *xie jiao* e la loro criminalizzazione

Sebbene anche alcuni culti riconosciuti – in ragione della penetrante sorveglianza statale³² – versino in taluni casi in condizione di oppressione e di limitata libertà³³, è soprattutto nell’ambito dei culti proibiti che si verificano le lesioni più gravi e vistose della libertà religiosa nella Cina odierna.

Invero, il fenomeno legato alla repressione degli aggregati confessionali eterodossi affonda le sue radici in un tempo remoto, addirittura riconducibile alla Cina imperiale: tale dato, dunque, risulta essere particolarmente rilevante nella misura in cui colloca la politica ecclesiastica odierna – almeno da questa singolare visuale prospettica – in eccezionale continuità rispetto l’ordinamento del Celeste Impero. Non è un caso che il termine *xie jiao*, utilizzato per designare i movimenti religiosi non graditi al governo, si sia attestato a partire dalla tarda dinastia imperiale dei Ming, quando la repressione perpetrata nei confronti di tali correnti confessionali si ricollegava a istanze di natura politica, di mantenimento dell’ordine pubblico e, *latu sensu*, dell’armonia sociale³⁴. In epoca imperiale, infatti, le preoccupazioni destinate dagli *xie jiao* scaturivano da una lunga sequela di movimenti millenaristi cinesi che avevano tentato di rovesciare le dinastie imperiali regnanti³⁵. Alcune di queste società segrete, d’altronde, nonostante avessero una connotazione religiosa, *rectius* spirituale, si configuravano come cellule eversive volte a insidiare il potere costituito attraverso la lotta armata³⁶: è allora evidente che il loro bando rispondesse a sollecitazioni di matrice prettamente politica. Il novero degli insegnamenti eterodossi era autoritativamente determinato dall’imperatore e le ‘liste di proscrizione’ contenenti gli *xie jiao* costituivano il movente giuridico per la loro persecuzione. Stante la natura squisitamente ‘istituzionale’ delle ragioni sottese all’inserimento nelle liste, poteva accadere che un culto passasse da una condizione di illegalità a un regime di tolleranza. A questo proposito, solo a titolo esemplificativo, giova ricordare che il cristianesimo cattolico fu dapprima

³² Un’analitica rassegna delle compressioni alla libertà religiosa è stata compilata da J.J. PUERTO GONZÁLEZ, *La libertad religiosa en la República Popular China*, cit., 285-383.

³³ In ogni caso, il livello di intolleranza religiosa risulta essere molto basso per i Taoisti ed i Buddhisti cinesi, fedeli di religioni che appaiono più in linea con la politica nazionalista e patriottica che l’attuale Presidente Xi Jinping sta promuovendo. Cfr. COOK, *The Battle for China’s Spirit. Religious Revival*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2017, pp.1-10. Relativamente alla Chiesa cattolica, invece, si veda S. TESTA BAPPENHEIM, *Recenti sviluppi delle relazioni fra Stato e Chiese in Cina*, cit., pp. 125-156; B.F. PIGHIN, *L’Accordo tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese. Annotazioni giuridiche*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1, 2019, pp. 215-233; A.P. TAVANI, *La discriminazione religiosa in Cina. Il caso dei cristiano-cattolici*, in *Diritto e religioni – quaderno monografico, Libertà religiosa ed uguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto internazionale*, 1, 2020, pp. 256-261.

³⁴ Si veda diffusamente J. WU, *Mandarins and Heretics: The Constructions of “Heresy” in Chinese State Discourse*, Brill, Leiden, 2017.

³⁵ Cfr. S. NAQUIN, *Millenarian Rebellion in China: The Eight Trigrams Uprising of 1813*, Yale University Press, New Haven, 1976, pp. 7-55; T. BROOK, *The Politics of Religion: Late-Imperial Origins of the Regulatory State*, in Y. ASHIWA E D. L. WANK (a cura di), *Making Religion, Making the State*, Stanford University Press, Redwood City, 2009.

³⁶ Si rimanda sul punto a D.A. PALMER, *Heretical Doctrines, Reactionary Secret Societies, Evil Cults: Labelling Heterodoxy in 20th-Century China*, in M. YANG (a cura di), *Chinese Religiosities: The Vicissitudes of Modernity and State Formation*, 2012, pp. 113 -134.

classificato come *xie jiao* nel 1725, poi espunto dalla lista nel 1842 grazie alle incisive pressioni occidentali³⁷.

L'instaurazione della Repubblica popolare cinese ha sostanzialmente ereditato questo complicato rapporto con i culti eterodossi dal Celeste Impero, ma una teoria sistematica – evidentemente impregnata del pensiero post-maoista – riguardo gli *xie jiao* è stata elaborata solo agli inizi degli anni Ottanta con il *Document No. 19* ove si dichiarava, già allora, l'esplicita volontà di eradicare ogni forma di religiosità non compatibile con i *desiderata* governativi. Non è un caso che gli stessi atti ufficiali dell'amministrazione cinese traducano il lessema *xie jiao* con la dicitura «*evil cults*» e non come «*heterodox teachings*» – ritenuto filologicamente più corretto³⁸, proprio per rimarcare, anche sul piano semantico, l'intrinseco disvalore sociale attribuito a tali corpi intermedi³⁹.

Il clima di aperta ostilità appena descritto è entrato in una fase parossistica nel 1998, quando le disorganizzate proteste condotte dagli appartenenti del *Fǎlúngōng*⁴⁰, movimento religioso diffusissimo nelle grandi città cinesi, innescavano una brutale repressione condotta dall'esercito, culminata addirittura nel sangue. Memore degli avvenimenti accaduti e per evitare il ripetersi di tali contestazioni, il legislatore cinese riteneva opportuno introdurre, con la riforma al Codice Penale cinese del 1999, una nuova fattispecie delittuosa, rubricata «uso degli *xie jiao*». Essenzialmente, l'art. 300 del novellato dettato codiciale, ancora oggi in vigore, considera l'«uso» degli *xie jiao* un reato punibile con pene detentive draconiane, non inferiori a tre anni e non superiore a sette anni; in taluni casi, tuttavia, qualora si riscontrino circostanze fattuali particolarmente gravi la pena detentiva comminata è automaticamente innalzata e comunque mai inferiore a sette anni⁴¹. In ogni caso, il *punctum dolens* non riguarda solo il profilo

³⁷ Cfr. A. P. TAVANI, *La discriminazione religiosa in Cina. Il caso dei cristiano-cattolici*, cit., pp. 245-261; S. TESTA BAPPENHEIM, *Ordinamento cinese in materia religiosa: cenni di somiglianza col sistema tedesco*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1, 2019, pp. 235 ss.

³⁸ Cfr. M. INTROVIGNE, *Religión, “sectas” y control social en la China de Xi Jinping*, in *Revista Internacional de Estudios Asiáticos*, I, 1, 2022, pp. 30-68.

³⁹ Cfr. M. INTROVIGNE, J.T. RICHARDSON, R. SORYTE, *Would the Real Article 300 Please Stand Up? Refugees from Religious Movements Persecuted as Xie Jiao in China: The Case of The Church of Almighty God*, in *The Journal of CESNUR*, III, 5, 2019, pp. 3-86.

⁴⁰ Cfr. in argomento gli studi risalenti ma ancora attuali di E. IRONS, *Tian Dao: The Net of Ideology in a Chinese religion*, University of California Press, Berkeley, 2000; F.T. YING, *Falun Gong and new religions in contemporary China*, in *CGST Journal*, XXX, 1, 2001, pp. 53-87; E. IRONS, *Falun Gong and the Sectarian Religion Paradigm*, in *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, VI, 2, 2003, pp. 244-262; C. SHUN-CING CHAN, C. H. CHEN, *Framing Falun Gong: Xinhua news agency's coverage of the new religious movement in China*, in *Asian Journal of Communication*, XV, 1, 2005, pp. 16-36; B. EDELMAN, J. T. RICHARDSON, *Imposed Limitations on Freedom of Religion in China and the Margin of Appreciation Doctrine: A Legal Analysis of the Crackdown on the Falun Gong and Other “Evil Cults”*, in *Journal of Church and State*, XLVII, 2, 2005, 243-267; C. HUNG, *The Anti-Unity Sect Campaign and Mass Mobilization in the Early People's Republic of China*, in *The China Quarterly*, 202, 2010, pp. 402-409.

⁴¹ Il testo dell'art. 300 Codice Penale cinese, in lingua inglese, recita: «Whoever organizes and utilizes superstitious sects, secret societies, and evil religious organizations or sabotages the implementation of the state's laws and executive regulations by utilizing superstition is to be sentenced to not less than three years and not more than seven years of fixed-term imprisonment; when circumstances are particularly serious, to not less than seven years of fixed-term imprisonment. Whoever organizes and utilizes superstitious sects, secret societies, and evil religious organizations or

sanzionatorio della disposizione, ma ciò che desta particolare perplessità concerne l'intrinseca indeterminatezza che connota il precetto penale poiché non è indicato esattamente cosa s'intenda – ai fini applicativi – con il riferimento all'uso degli *xie jiao* e, quindi, come si possa materializzare la condotta criminosa⁴². Passando in rassegna le sentenze disponibili in rete emesse dagli organi giudiziari cinesi, emerge che la fattispecie viene interpretata ancora in maniera alquanto estensiva dalla magistratura sinica⁴³, la quale considera integrato il reato tutte le volte in cui un soggetto, a qualsiasi titolo, sia attivo in uno *xie jiao*. In altre parole, laddove un individuo sia sorpreso in possesso di letteratura religiosamente orientata riconducibile a uno dei culti proibiti, ovvero ponga in essere atti riconducibili al proselitismo religioso, integra gli estremi del reato punito dall'art. 300 del Codice penale cinese⁴⁴.

Attualmente, uno dei *xie jiao* più duramente perseguitati in Cina è la Chiesa di Dio Onnipotente (in cinese translitterato *Quánnéng Shén Jiàobù*)⁴⁵, un movimento religioso fondato in Cina nel 1991, che – secondo i dati ufficiali delle autorità cinesi – conta un numero di adepti nell'ordine di migliaia di membri, rappresentando il più cospicuo nuovo aggregato confessionale cinese di matrice cristiana. Tale Chiesa, non potendo attivare le procedure relative al riconoscimento, è stata – a partire dalla sua istituzione – duramente osteggiata e, negli ultimi anni, si è assistito a una acutizzazione delle condotte repressive indirizzate nei confronti degli appartenenti a tale culto⁴⁶. Se, infatti, la politica ecclesiastica sino-comunista

cheats others by utilizing superstition, thereby giving rise to the death of people is to be punished in accordance with the previous paragraph. Whoever organizes and utilizes superstitious sects, secret societies, and evil religious organizations or has illicit sexual relations with women, defraud money and property by utilizing superstition is to be convicted and punished in accordance with the regulations of articles 236, 266 of the law», traduzione ufficiale consultabile al seguente [indirizzo web](#).

⁴² Alcune precisazioni sono giunte solo nel 2017, efficacemente chiosate da M. INTROVIGNE, *Religión, "sectas" y control social en la China de Xi Jinping*, cit., pp. 44-45, il quale sostiene: «El llamamiento de Xi Jinping a una represión más decidida del xie jiao se tradujo en la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la ley aplicable en casos penales como los de uso de xie jiao para sabotear la aplicación de la ley". Fue aprobada el 8 de diciembre de 2016, por la 58ª reunión de la 12ª sesión del Comité de Fiscales de la Fiscalía Popular Suprema, y el 4 de enero de 2017, por la 1706ª sesión del Comité de Adjudicación del Tribunal Popular Supremo. Fue promulgada el 25 de enero de 2017 y entró en vigor el 1 de febrero de 2017. Aunque la fórmula "utilizar un xie jiao para sabotear la aplicación de la ley" puede hacer pensar que el artículo 300 se refiere únicamente a quienes "utilizan" un movimiento religioso prohibido para cometer delitos graves, la lista detallada de delitos del documento de 2017 aclara que estos "delitos" incluyen todas las actividades religiosas normales, como asistir a una reunión de un xie jiao, hacer proselitismo entre familiares y compañeros de trabajo, e incluso tener en casa una cierta cantidad de libros o videos de un grupo prohibido».

⁴³ Un'ampia rassegna della giurisprudenza a cui ci si riferisce è stata effettuata da M. INTROVIGNE, J.T. RICHARDSON, R. SORYTE, *Would the Real Article 300 Please Stand Up? Refugees from Religious Movements Persecuted as Xie Jiao in China: The Case of The Church of Almighty God*, cit., pp. 3-86.

⁴⁴ Cfr. ampiamente M. INTROVIGNE, J.T. RICHARDSON, R. SORYTE, *Prophecy, Passports, and Persecution: Church of Almighty God Asylum Cases, 2015–2021*, in *The Journal of CESNUR*, V, 3, 2021, pp. 3-135.

⁴⁵ Sul punto, si rinvia a M. INTROVIGNE, *Family Networks and the Growth of The Church of Almighty God*, in *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, XIV, 12, 2018, pp. 1-20; M. INTROVIGNE, *Alla scoperta della Chiesa di Dio onnipotente. Il movimento religioso più perseguitato in Cina*, Elledici, Torino, 2019; ID., J.T. RICHARDSON, R. SORYTE, *Prophecy, Passports, and Persecution: Church of Almighty God Asylum Cases, 2015–2021*, cit., pp. 3-135.

⁴⁶ Si veda diffusamente R. HEGGIE, *Virtually Limited: Chinese New Religious Movements, the Great Firewall and the Case of The Church of Almighty God*, in *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions* XXV, 4, 2022, pp. 32-63.

– come già ricordato – è caratterizzata, fin dalla sua fase aurorale, da un connaturato sospetto nei confronti del fenomeno religioso generalmente inteso⁴⁷, invero si riscontra nei confronti dei nuovi movimenti religiosi – specialmente di quelli con notevoli tassi di crescita⁴⁸ – una particolare avversione dettata probabilmente dalla volontà di recidere *ab origine* denominazioni confessionali di nuovo conio⁴⁹: in tal senso, è sufficiente dare un rapido sguardo alle liste degli *xie jiao* per accorgersi che gran parte dei culti menzionati possono ricondursi alla categoria dei *new religious movements*⁵⁰.

Eppure, occorre fin da subito precisare che il confine tra condotte discriminatorie e sistematica repressione da parte del potere pubblico può, talvolta, apparire sfumato e, se è vero che tutti i comportamenti persecutori sono *ipso facto* anche discriminatori⁵¹, non è altrettanto vero il contrario. Detto altrimenti, la discriminazione per motivi religiosi consumata da parte degli organi dello Stato può influire incisivamente sulla vita dei fedeli di una data comunità; tuttavia, affinché si possa parlare di persecuzione è necessario verificare la presenza di fattori ulteriori rispetto a una, pur biasimevole, ingiustificata differenziazione di trattamento tra le varie confessioni e, di riflesso, dei rispettivi membri⁵². Lo snodo cruciale, dunque, sembra condensarsi proprio sull'individuazione puntuale e analitica di quell'insieme di atteggiamenti intrinsecamente discriminatori che, nella loro concreta esplicazione e per l'intensità che li caratterizza, raggiungono una magnitudo talmente elevata da trasmutarsi in vera e propria persecuzione: ogni atto persecutorio, quindi, è tale non (solo) perché discrimina, ma (anzitutto) perché comporta una sistematica violazione di un diritto essenziale ed inderogabile dell'uomo⁵³.

⁴⁷ Cfr., da una prospettiva più generale, S. TESTA BAPPENHEIM, *La "questione religiosa" per il Partito Comunista Cinese dopo la "Rivoluzione culturale"*, in *Chiesa e Stato in Cina*, cit., pp. 175 ss.

⁴⁸ Osserva infatti F. YANG, *Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule*, Oxford University Press, New York, 2012, pp. 148-149, «Ironically, the hurdles for becoming a church member may serve as a mechanism for selecting the most knowledgeable and most committed believers and disparaging freeriders who only want to take advantage of the church, consequently resulting in, on average, a higher level of commitment among the church members».

⁴⁹ Cfr. C. HUNG, *The Anti-Unity Sect Campaign and Mass Mobilization in the Early People's Republic of China*, in *The China Quarterly*, 202, 2010, pp. 402-409; A.Y. CHAU, *The Nation in Religion and Religion in the Nation: How the Modern Chinese Nation Made Religion and Was at the Same Time Made by Religion*, cit., pp. 122-142.

⁵⁰ L'evoluzione diacronica delle liste dei culti proibiti è descritta da E. IRONS, *The List: The Evolution of China's List of Illegal and Evil Cults*, in *Journal of CESNUR*, II, 1, 2018, pp. 33-57.

⁵¹ Sul punto, si veda B. EDELMAN, J. T. RICHARDSON, *Imposed Limitations on Freedom of Religion in China and the Margin of Appreciation Doctrine: A Legal Analysis of the Crackdown on the Falun Gong and Other "Evil Cults"*, cit., 243-267; H. FOLK, *Protestant Continuities in The Church of Almighty God*, in *The Journal of CESNUR*, II, 1, 2018, pp. 58-77.

⁵² Così P. CELLE, *Persecuzione religiosa e diritto d'asilo*, cit., p. 135, per il quale non possono essere considerate condotte persecutorie «gli atti che costituiscono legittime limitazioni previste dalla legge all'esercizio del diritto fondamentale alla libertà di religione, né possono essere considerati persecuzioni gli atti che, pur rappresentando una illegittima interferenza con la libertà di religione, non presentano una gravità pari a quella della violazione dei diritti umani inderogabili».

⁵³ In tal senso nel nostro ordinamento, secondo N. MORANDI, P. BONETTI, *Lo status di rifugiato - Scheda pratica*, a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 5 febbraio 2013, consultabile a seguente [indirizzo web](#), è considerata persecutoria la condotta «che vieta o punisce come reato il comportamento omosessuale (Cassazione, sentenza del 20 settembre 2012, n. 15981, Cassazione, sentenza del 25 luglio 2007, n. 16417) e la pena che miri a colpire un determinato gruppo di persone per uno dei motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, ad esempio a scopo di intimidazione politica o nei confronti di un certo gruppo etnico o di coloro che professano una determinata religione

In letteratura si è coagulato un rilevante consenso intorno alla tesi per cui nella Cina odierna sarebbe in atto una vera e propria persecuzione (certamente con livelli di intensità differenti) nei confronti degli affiliati agli *xie jiao*⁵⁴ e di alcune *domestic churches* cristiane⁵⁵. In estrema sintesi le motivazioni di tali condotte vessatorie possono essere sussunte all'interno dei capisaldi ideologici della politica ecclesiastica cinese che, per la strutturazione che ha assunto nel corso dei decenni, non tollera esperienze religiose associate non formalmente registrate e, dunque, non fedeli a Pechino. Evidentemente, il corto circuito si realizza nel momento in cui l'autorità governativa decide insindacabilmente a quali culti concedere il riconoscimento, collocando conseguentemente tutte le altre realtà confessionali in un regime di illegalità. In tal guisa, è logico comprenderlo, si azzera ogni spazio di dissenso e simultaneamente si mortifica ogni tentativo di pluralizzare il panorama dell'esperienza religiosa associata.

D'altronde, la persecuzione per motivi religiosi nei confronti dei membri dei culti proibiti si concretizza in una molteplicità di atti non suscettibili di essere ricondotti ad unità. Solo a titolo esemplificativo, possono integrare atteggiamenti persecutori il divieto legale di affiliarsi a una comunità religiosa, di celebrarne i riti in forma pubblica o privata, di propagandarne la relativa dottrina ovvero di impartire o ricevere forme di istruzione religiosamente orientata⁵⁶: tutte restrizioni che sovente si realizzano nella Cina odierna. Come già ricordato, la situazione è aggravata dal fatto che tali trasgressioni vengono duramente perseguite, per il tramite dello *ius penale*, con sanzioni che – agli occhi dello studioso occidentale – possono apparire non proporzionate se non addirittura smisurate. Non di meno, è innegabile un'oggettiva difficoltà nell'afferrare fino in fondo la portata di un precetto penale così severo quando, ad altre latitudini, i medesimi comportamenti non solo vengono posti al di fuori della sfera del diritto penale ma – per converso – costituiscono l'asse portante di quel nucleo intangibile di garanzie dell'individuo che costituisce il nerbo dei diritti umani: che tra l'altro i decisori politici occidentali, tra cui quello italiano, incessantemente preservano e promuovono.

(Cassazione, ordinanza n. 17576/2010); la stessa sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “la persecuzione politica sussiste anche quando vengano legalmente adottate sanzioni penali all'esito di un regolare processo a carico di chi ha espresso mere opinioni politiche”, laddove sia criminalizzato l'esercizio di diritti fondamentali quali la libertà di espressione. Al fine di valutare la natura sproporzionata/discriminatoria dell'azione giudiziaria o della sanzione penale, quindi, è necessario prendere in considerazione il concreto fatto addebitato nel contesto del sistema penale del Paese di origine, e non il titolo formale del reato contestato», Sempre sul punto cfr. anche F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, M. VRENNA, *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Il Mulino, Bologna, 2013.

⁵⁴ In questo senso, J. WU, *Words and Concepts in Chinese Religious Denunciation: A Study of the Genealogy of Xiejiao*, in *The Chinese Historical Review*, XXIII,1, 2016, pp. 1-22; R. ŠORYTĚ, *Religious Persecution, Refugees, and Right of Asylum: The Case of The Church of Almighty God*, in *The Journal of CESNUR*, II, 1, 2018, pp. 78-99; X. ZHANG, *The Potential Illegitimacy of the PRC's Effort to Distinguish Xie Jiao from 'Cult' or 'Destructive Cult'*, in *Alternative Spirituality and Religion Review*, XI, 1, 2020, pp. 81-95.

⁵⁵ Così C. T. VALA, *The Politics of Protestant Churches and the Party-State in China: God above Party*, Routledge, Londra, 2018.

⁵⁶ Cfr. F. YANG, *Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule*, cit., p. 59.

In conclusione, è singolare rilevare come il governo cinese, già nel *Document No. 19*, riconosca implicitamente di voler reprimere gli *xie jiao*, accusandoli di utilizzare strumentalmente il fattore religioso per celare la loro natura di consorterie segrete, politicizzate e riottose, finalizzate alla destabilizzazione dell'ordine costituito⁵⁷. Non è questa la sede per approfondire ulteriormente il tema ma sarebbe utile domandarsi se tale ostilità dia luogo ad una persecuzione religiosa oppure più propriamente 'politica'⁵⁸, ovvero un'esiziale commistione di entrambe.

4. L'orientamento della Corte di Cassazione dinnanzi al pendolarismo della giurisprudenza di merito

Come noto, la categoria dei *religious refugees*⁵⁹ costituisce una peculiare *species* del più ampio *genus* dei rifugiati politici⁶⁰: specificamente, quest'ultima condizione è riconosciuta a tutti quei soggetti che hanno subito – o, più spesso, hanno il fondato timore di subire – condotte persecutorie nel Paese d'origine in ragione di una pluralità di cause, espressamente individuate dalla Convenzione di Ginevra del 1951. In particolare, l'art. 1, par. 2 della ricordata Convenzione, definendo i presupposti sostanziali per l'accertamento dello statuto di rifugiato, stabilisce come tale qualificazione debba essere garantita a colui che si trovi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche (...)». Ulteriori precisazioni sulla posizione giuridica dell'individuo potenzialmente soggetto a persecuzione religiosa sono fornite dalla *Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié*, redatta dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 1979, riedita nel 1992⁶¹ e successivamente ampliata dalle *Linee guida sulla protezione internazionale - Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell'ambito*

⁵⁷ A questo proposito M. INTROVIGNE, *Religión, "sectas" y control social en la China de Xi Jinping*, cit., pp. 30-68, sostiene che: «Los tribunales chinos, incluido el Tribunal Supremo del Pueblo, se mantuvieron al margen de las controversias sobre el lavado de cerebro, y describieron a los xie jiao como grupos que difunden "superstición", que se define como algo opuesto a la ciencia y al socialismo, y diferente de la religión genuina. De hecho, los xie jiao también se definen como movimientos "pseudoreligiosos". Como observó el académico estadounidense J. Gordon Melton, es importante destacar que para el PCCh y los tribunales chinos los xie jiao no son religiones. Las objeciones occidentales sobre la libertad religiosa se descartan como irrelevantes. Las autoridades chinas responderían que la libertad religiosa está garantizada por la Constitución china, pero los xie jiao no tienen nada que ver con la religión».

⁵⁸ A ben vedere, infatti, spesso i movimenti religiosi sono portatori di istanze squisitamente politiche: tuttavia appiattare il patrimonio culturale e dottrinale di una confessione riducendolo al suo (eventuale) anelito politico non sembra cogliere a fondo la complessità del fenomeno religioso, specie di quello di nuovo o nuovissimo conio. Per tutti, si rimanda agli approfonditi studi di E. BARKER, *New Religious Movements: their incidence and significance*, in *New Religious Movements. Challenge and Response*, Taylor & Francis, Abingdon, 2012, pp. 15-29.

⁵⁹ Più in generale, dal punto di vista della libertà religiosa dei migranti, si rimanda a M. PARISI, *La dimensione religiosa del migrante in Italia. Diritti e identità nella gestione del fenomeno immigratorio*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 2, 2022, pp. 311-329.

⁶⁰ Cfr. S. TUCCILLO, *La Costituzione «dimenticata» il diritto di asilo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1, 2021, pp. 117 ss.; A. LICASTRO, *La persecuzione per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato*, cit., pp. 38-70; C. PANZERA, *Attuazione, tradimento e riscoperta del diritto d'asilo*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2022, pp. 809 - 838.

⁶¹ Consultabile al seguente [indirizzo web](#).

dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati del 2004⁶².

Nell'ermeneutica fornita dall'Alto commissariato, la persecuzione religiosa viene definita come un'esplicita e concreta violazione della libertà religiosa, ritenuta tanto grave da travalicare i limiti previsti all'art. 18, co. 3, del Patto sui diritti civili e politici del 1966⁶³: in questi termini, dunque, le limitazioni previste dalla legge per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, bilanciamento e garanzia dei diritti altrui possono configurarsi come restrizioni legittime, non interpretabili – almeno in via di principio – come persecuzioni⁶⁴. Tuttavia, per quel che in questa sede interessa scandagliare, l'UNHCR nella *Guida applicativa* approfondisce l'intricato rapporto tra persecuzioni e discriminazioni: effettivamente, ammesso che «les demandes d'asile fondées sur la religion impliquent souvent une discrimination», non si può affermare – come peraltro precedentemente rammentato – che «toute discrimination n'atteint pas nécessairement le niveau requis pour justifier une reconnaissance du statut de réfugié»⁶⁵.

La sottile linea di confine che segna tuttavia una profonda frattura nella distinzione discriminazione-persecuzione se può apparire *prima facie* ben marcata, invero nasconde un'estesa zona grigia dove le due categorie rischiano di confondersi pericolosamente. Spetta dunque all'interprete, e precisamente all'autorità giudiziaria, perimetrare accuratamente le due fattispecie⁶⁶. In effetti la questione è molto delicata e, stante la rilevanza degli interessi in gioco, un atteggiamento prudentiale dovrebbe sempre guidare l'attività dei giudici per evitare virate repentine, da un versante come dall'altro: comprimere eccessivamente la nozione di persecuzione rischierebbe infatti di marginalizzare individui che potrebbero essere esposti a gravi pericoli nel Paese d'origine; dilatarla oltremodo – per converso – originerebbe insidiose ambiguità foriere di ingiustificati arbitri⁶⁷. Proprio in questa angusta intercapedine si è mossa la

⁶² Consultabile al seguente [indirizzo web](#).

⁶³ Nel recepire le norme di derivazione pattizia, il riconoscimento dello status di rifugiato in relazione alla libertà religiosa del migrante straniero è definito, nel nostro Paese, dal D. Lgs. N. 251 del 2007, art. 2, c. 2, lett. e, ove il rifugiato è considerato come «il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese».

⁶⁴ In ogni caso, A. LICASTRO, *La persecuzione per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato*, cit., p. 30, autorevolmente sostiene che «Le tensioni – abbastanza frequenti in tutte le moderne democrazie liberali e pluraliste – tra le istanze individuali di libertà e quelle dei gruppi confessionali, o tra le accezioni più rigide di neutralità poste alla base dell'operare delle pubbliche istituzioni e alcune prerogative riservate alle religioni o, ancora, tra il trattamento di cui gode la libertà religiosa rispetto a quello delle altre libertà, sono del tutto fisiologiche e, quindi, concettualmente estranee alla nozione di persecuzione religiosa. Solo gravi forme di ostilità, attuate o minacciate nel paese di origine, verso le credenze fideistiche (positive o negative) dell'individuo o di un gruppo, possono giustificare il ricorso all'istituto disciplinato dalla Convenzione di cui quest'anno si celebra il 70° anniversario. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e la Corte di giustizia ci dicono che la gravità della violazione di questo diritto non dipende necessariamente dall'interferenza con il suo “nucleo duro”, ma restano margini di incertezza e ambiguità in questo tipo di affermazioni».

⁶⁵ *Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié*, p. 36.

⁶⁶ Cfr. MONTESANO, *La tutela della libertà religiosa del migrante nel sistema di accoglienza in Italia. Un'introduzione al tema*, cit., pp. 78-85.

⁶⁷ Come peraltro sottolineato anche da J. MIAZ, *Asylum decision-making and discretion: types of room for maneuver in refugee “status” determination*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2021, pp. 114 - 139

Suprema Corte di Cassazione, la quale sembra essersi assestata su una traiettoria ermeneutica volta al riconoscimento di una garanzia effettiva della libertà religiosa dei richiedenti asilo, utilizzando come indici valutativi esattamente il complesso dei parametri normativi – costituzionali e sovranazionali – che nel nostro ordinamento regolano tale libertà⁶⁸. Propriamente, in ordine a questa spinosa tematica, nel corso dell'ultimo biennio, la Corte apicale – nel recinto delle competenze riconosciutele – ha fissato una serie di principi di diritto che, se messi adeguatamente a sistema, possono costituire – di prospettiva – indispensabili punti cardine per indirizzare l'attività dell'interprete in una disciplina percorsa ancora oggi da una serie di carsiche divergenze.

A questo proposito, giova infatti rammentare come negli ultimi anni si sia assistito a una vera e propria 'dinamica dei contrasti' tra corti territoriali relativamente alla distinzione tra persecuzione e discriminazione religiosa: è evidente che tale divario interpretativo è finito per riverberarsi direttamente sul riconoscimento dello statuto di rifugiato. Questa contrapposta dialettica, invero, non pare essersi del tutto assopita: a un primo 'carotaggio' delle decisioni dei giudici del merito tra il 2020 e il 2021 emerge una certa propensione nell'adottare ancora una linea ermeneutica 'restrittiva' da cui discende un generalizzato disconoscimento del concetto di persecuzione per i richiedenti asilo cinesi che dichiarano di essere vessati in ragione della propria appartenenza confessionale⁶⁹.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, occorre ripercorrere dettagliatamente il ragionamento logico-giuridico seguito dalla giurisprudenza locale per tentare di identificarne le debolezze argomentative che sono state oggetto della censura del supremo consesso. In particolare l'indirizzo in questione, da tempo diffuso presso le corti territoriali, si incardina su di un dato apparentemente incontestabile che può essere riassunto nei seguenti termini: in relazione alla libertà religiosa dei cittadini cinesi non è possibile affermare con certezza l'esistenza di atti persecutori posti in essere dall'autorità statale nella misura in cui, nel Paese d'origine, i richiedenti possono invero praticare liberamente culti religiosi autorizzati dal governo. Il riferimento, è ovvio, rinvia alle cosiddette Chiese patriottiche, ove – come ricordato nel precedente paragrafo – i fedeli possono esprimere il proprio credo ed esercitare le relative

⁶⁸ Ancora prima di addentrarsi nel vivo della vicenda è opportuno palesare due indicazioni metodologiche. Nell'economia della trattazione e per meglio focalizzare l'indirizzo della Suprema Corte, si è scelto di non occuparsi della prima fase della procedura relativa al riconoscimento dello *status* di rifugiato, ossia quella presso le cosiddette commissioni territoriali; per le medesime ragioni appena menzionate, non si tratterà della disciplina, contigua ma differente, della protezione sussidiaria, di cui all'art. 2 lett. g) del d.lgs. n. 251 del 2007. Sul punto di rimanda, per tutti, a V. TELARO, *Il diritto d'asilo costituzionale: premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di integrazione multilivello tra le fonti*, in *federalismi.it*, 17, 2022, pp. 68 – 111.

⁶⁹ Cfr. Corte app. Roma, n. 241, 15/01/2020, Corte app. Roma, n. 856, 04/02/2021; Corte app. Roma, n. 2517, 26/05/2020; Corte app. Roma, n. 3568, 17/07/2020; Corte app. Roma, n. 5080, 20/10/2020. Tutte le decisioni sono consultabili online sulla piattaforma *DeJure*. Non mancano tuttavia decisioni delle corti territoriali di segno apposto: ci riferisce, ad esempio, a Trib. di Bologna, decreto del 18 gennaio 2020, consultabile online sulla piattaforma *DeJure*.

attività culturali in maniera ritenuta non insopportabilmente restrittiva dai giudici italiani⁷⁰. Sulla base di queste premesse, dunque, le misure adottate dall'ordinamento cinese nei confronti degli *xie jiao* non sono suscettibili di essere annoverate tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata, elementi essenziali per constatare l'esistenza di una vera e propria persecuzione. Detto altrimenti: i cittadini cinesi, una volta rientrati nel proprio Paese d'origine, se solo aderissero ad un culto riconosciuto non sarebbero concretamente esposti al rischio di subire una minaccia grave e individuale alla propria persona.

Questa impostazione determina *ipso facto* l'accettazione di un importante corollario: aderendo infatti a questa corrente interpretativa se ne deve dedurre come la decisione dei migranti di allontanarsi dalla Cina non risponda a circostanze oggettive (appunto, il timore fondato di essere vittima di persecuzione) ma, al contrario, sia il frutto di una mera percezione soggettiva di essere privati della libertà di professare il proprio credo⁷¹. Evidentemente quest'ultima precisazione è concatenata inscindibilmente alla tesi portante del ragionamento sviluppato inizialmente, nella misura in cui i richiedenti, qualora respinti potranno sempre manifestare liberamente la propria fede religiosa nell'ambito di una delle associazioni religiose registrate, compatibilmente dunque con la disciplina propria dello Stato cinese.

A fronte di quest'ultimo orientamento, che – giova ribadirlo – è ancora frequentato dai giudici inferiori⁷², recentemente si è affermato un diverso indirizzo interpretativo, rapidamente insediatosi in plurime decisioni della Corte di Cassazione in tema di *religious refugees* cinesi⁷³. Invero, le considerazioni che fondano tali pronunce fanno costante riferimento a un nitido principio di diritto, incastonato nella sentenza Cass. civ., n. 35102/2021⁷⁴ – ripreso quasi pedissequamente, *ex multis*, da Cass. civ., n. 20990/22; Cass. civ., n. 16890/22; Cass. civ., n. 9586/2022⁷⁵ – ove il Collegio concorda nell'affermare che «in tema di *status* di rifugiato, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, c. 2, lett. e, [...] deve interpretarsi nel senso che il timore va valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del paese d'origine, circa il rispetto dei limiti

⁷⁰ Per converso, la Corte di Cassazione n. 22275/2021, reperibile sulla piattaforma *DeJure*, ha di recente chiarito, proprio in tema di persecuzione per motivi religiosi che «alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland, contro altri) all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, a sua volta vincolante l'interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da quella dell'Unione, nell'esame di una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”, il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato».

⁷¹ A conforto di tale orientamento, si sostiene che spesso i ricorrenti raggiungono l'Italia con regolare passaporto emesso dalle autorità cinesi e muniti di apposito visto d'ingresso: tali elementi, si afferma, concorrono a negare una generalizzata persecuzione a sfondo religioso nei confronti degli appartenenti ai culti proibiti dal momento che appare relativamente semplice reperire tutta la documentazione necessaria per l'espatrio.

⁷² Da ultimo si ricorda Corte app. Roma, n.7/2021; Corte app. Roma, n. 5294/2022, reperibili sulla piattaforma *DeJure*.

⁷³ Ci si riferisce, *ex multis*, a Cass. civ., n. 32744, 07/11/2022; Cass. civ., n. 35526, 02/12/2022; Cass. civ., n. 123, 04/01/2023; Cass. civ., n. 576, 11/01/2023, reperibili sulla piattaforma *DeJure*.

⁷⁴ Reperibile sulla piattaforma *DeJure*.

⁷⁵ Le decisioni appena menzionate sono disponibili sulla piattaforma online *DeJure*.

“interni” alla libertà religiosa che emergono dall’art. 19 Cost. e dell’art. 9 p. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l’ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi ivi previsti, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini⁷⁶. In accordo, dunque, a tale principio è evidente che il riconoscimento dello *status* di rifugiato non può essere escluso solo perché il soffocamento di ogni forma di pluralismo religioso in Cina viene occultato, seppur in maniera malcelata, attraverso lo strumentale utilizzo di una serie di disposizioni normative che vietano forme di aggregazione connotate dalla segretezza: in altre parole, secondo la Corte – con specifico focus alla situazione cinese – il divieto statutale di appartenenza ad uno dei culti proibiti è finalizzato esclusivamente a sanzionare penalmente i membri di tali confessioni, in aperta violazione delle più basilari estrinsecazioni della libertà religiosa⁷⁷. In conformità a questo differente indirizzo ermeneutico, quindi, appare del tutto irragionevole (o, comunque, infondata) la ricostruzione precedentemente rammentata per cui i cittadini cinesi ben potrebbero praticare le proprie attività culturali nell’ambito, pur limitato, delle religioni approvate dalle autorità cinesi: e ciò per una ragione agevolmente intuibile. Infatti, secondo i più recenti arresti dei giudici di Piazza Cavour, accettando tale versione si tradirebbe in maniera surrettizia il significato della nozione di libertà religiosa di cui all’artt. 8, co. 1, 19 Cost. e all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: nel ventaglio di garanzie assicurato proprio da tali prescrizioni normative rientra

⁷⁶ Sviluppando peraltro un precedente principio di diritto, espresso in Cass. civ., n. 28974/2019, reperibile sulla piattaforma *DeJure*, per cui «Quando il richiedente la protezione internazionale o umanitaria alleggi il timore di essere soggetto, nel suo Paese di origine (o, se apolide, in quello di effettivo domicilio) ad una persecuzione a sfondo religioso, o comunque ad un trattamento umanamente degradante fondato su motivazioni a contenuto religioso (che rappresentano circostanze legittimanti lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria), il giudice di merito deve – nell’ambito del generale dovere di collaborazione istruttoria che contraddistingue i procedimenti in materia di protezione internazionale e umanitaria – condurre la valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente indagando espressamente l’esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso. Non assume, in tale valutazione, decisiva rilevanza il fatto che il richiedente la protezione internazionale non si sia rivolto alle Autorità locali per invocare tutela, o non abbia dedotto di averlo fatto, in quanto la decisione di non rivolgersi alle predette Autorità può derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato, in ragione del suo credo religioso, ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti». Il medesimo principio è stato successivamente ripreso anche da Cass. civ., n. 8573/2020.

⁷⁷ Precedentemente, al contrario, si era sostenuto in Corte app. Roma, n. 5080/2020, reperibile sulla piattaforma *DeJure*, sempre in relazione ad un cittadino cinese chiedente protezione internazionale in ragione della sua appartenenza confessionale che «si può senz’altro affermare che la circostanza che l’interessato operasse nell’ambito di un’associazione religiosa vietata, non consenta di configurare un’ipotesi di persecuzione. Ed invero, un’associazione complessivamente segreta, nella sua organizzazione, nelle sue regole interne, nella sua attività esterna, nella ricerca di proseliti, nelle sue fonti di finanziamento, non può qualificarsi oggetto di persecuzione per il sol fatto che lo Stato la persegue anche penalmente. Ogni associazione, difatti, deve operare in modo trasparente, democratico, riconosciuto e riconoscibile, al fine di comprendere che si tratti di persone che intendano solo riunirsi liberamente, nella specie per manifestare il loro credo; altrimenti, è il modo stesso in cui operano, segreto e clandestino, a non consentire alcun controllo e quindi, a non consentire alcuna tutela. Ogni ordinamento deve poter conoscere le caratteristiche fondamentali di un’associazione, qualunque ne sia lo scopo, poiché nessun ordinamento può consentire, in nome di una mal citata libertà di associazione, che ci si associ per scopi che, essendo oscuri, possono essere vietati, in quanto possono minare i principi dello Stato e costituire un pericolo per le persone».

indubbiamente la libertà dell'individuo di praticare, *uti singoli et in communitas*, fedi religiose non previamente autorizzate dall'autorità statale, senza subire intimidazioni o intollerabili compressioni dei diritti fondamentali. In questo senso, ne deriva che i comportamenti dal governo cinese nei confronti degli *xie jiao*, connotati da un consistente grado di pervasività e sistematicità, possono configurare l'inveramento di tangibili condotte persecutorie: a maggior ragione se tali atteggiamenti oppositivi trovano una forte legittimazione istituzionale, non da ultimo per il fatto di essere contemplati in provvedimenti di tipo legislativo e amministrativo. Al riguardo, questa differente impostazione che negli ultimi anni la Corte di Cassazione⁷⁸ ha deciso di esplorare sembra essere il precipitato dell'ampia e autorevole letteratura sedimentatasi nel tempo⁷⁹, elaborata congiuntamente agli ormai numerosissimi *reports* di organizzazioni internazionali⁸⁰ che diffusamente si sono occupati della situazione dei diritti civili in Cina. In effetti, l'instaurarsi di questo circolo virtuoso, frutto della feconda sinergia tra giurisprudenza, dottrina e 'stakeholders istituzionali' non può che essere accolta con autentico ottimismo.

Nelle recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità è ormai recepita la tesi per cui nella Repubblica popolare cinese sia in atto una sistematica repressione delle confessioni non registrate, ed in particolare dei cosiddetti *evil cults*, in palese trasgressione alla libertà religiosa dei cittadini cinesi, attraverso una pluralità di strumenti, formali e informali⁸¹. Conseguentemente, se ne deve desumere come, qualora il giudice territoriale acclari la credibilità e la verosimiglianza del racconto riportato dal richiedente asilo in ordine alla sua appartenenza confessionale⁸², tale soggetto abbia pieno diritto, ai sensi del D. Lgs. n.

⁷⁸ Si vedano in questo senso le argomentazioni nettissime contenute in Cass. civ., n. 22275/2021, reperibile sulla piattaforma *DeJure*, ove si sostiene: «La circostanza che il richiedente operi nell'ambito di una associazione di culto non registrata per professare il proprio credo e che per tale sola ragione egli venne denunciato, trattenuto in stato di fermo di polizia e malmenato basta a ritenere integrato il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti nella suddetta nozione: *id est*, il fondato timore di "persecuzione personale e diretta". Nel caso concreto appare affatto verosimile e serio il timore (fondato su accadimenti oggettivi) del ricorrente di essere vittima nuovamente di atti vessatori, una volta rientrato nel territorio dello Stato di sua origine, per il solo motivo di essere un cristiano evangelico e di praticare il proprio credo, senza che risultino dalla fonte consultata dalla Corte di appello accuse formali all'associazione in discussione relative a fatti diversi dall'esercizio del culto».

⁷⁹ Per tutti, si rinvia a F. YANG, *The Red, Black, and Gray Markets of Religion in China*, in *The Sociological Quarterly*, XLVII, 1, 2006, pp. 93-122; ID., *Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule*, cit., *passim*; B. EDELMAN, J. T. RICHARDSON, *Imposed Limitations on Freedom of Religion in China and the Margin of Appreciation Doctrine: A Legal Analysis of the Crackdown on the Falun Gong and Other "Evil Cults"*, cit., 243-267.

⁸⁰ Solo per fare un esempio, si veda l'apposita sezione sulla situazione cinese in *The Amnesty International Report - 2021/222*, consultabile al seguente [indirizzo web](#).

⁸¹ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 3553/2022 reperibile sulla piattaforma *DeJure*, in cui si afferma apertamente: «Il fatto che la richiedente operi nell'ambito di un'associazione non registrata per professare il proprio credo ma non sia aderente ad un culto definito "maligno" [...], non ha impedito che per la sola sua professione di fede sia stata denunciata ed arrestata e sia stata costretta a vivere la propria fede cristiana in clandestinità e ciò è macroscopicamente lesivo della libertà di religione come sopra definita sulla base della rilevante disciplina convenzionale dell'art. 9 CEDU, di diritto comunitario (art. 10 CEDU) e nazionale (19 Cost.), e assume caratteri persecutori».

⁸² Sull'importanza di questo delicato giudizio, in dottrina A. LICASTRO, *La persecuzione per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato*, cit., pp. 14-15, ha efficacemente sostenuto: «Se non si potrà, ancora una volta, appurare con certezza la sincerità o profondità delle convinzioni interiori del soggetto, [...], può essere ora maggiormente giustificato ogni sforzo dell'esaminatore (o del giudice) volto a escludere che il richiedente la protezione abbia cercato di precostituirsi ad

251 del 2007, di vedersi riconosciuta la condizione giuridica di rifugiato a mente della succitata norma che ne regola il relativo statuto. In caso contrario, il ragionamento dell'interprete cadrebbe in un'irrimediabile illogicità: prova ne è il fatto che sono diverse le decisioni delle corti di merito che sono state censurate dalla Suprema Corte proprio sotto questo profilo.

5. I recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità: verso un definitivo cambio di passo

A fronte di una rapida ricognizione delle decisioni emesse dalla Corte apicale nei primi mesi del 2023, è opportuno soffermarsi sull'ordinanza Cass. civ., n. 123/2023⁸³ che, nel cassare la sentenza del giudice di merito, rammenta come il giudice sia tenuto alla rigorosa valutazione del concreto impatto dell'ingerenza dello Stato di origine nella libertà di culto dei cittadini e, al contempo, a scandagliare approfonditamente se tali compressioni siano funzionali al perseguimento di uno scopo legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, CEDU, e dell'art. 19 Cost. Una volta compiuta questa operazione preliminare, ricorda sempre la Corte, è necessario vagliare in quale misura le restrizioni introdotte dall'autorità statale costituiscano accorgimenti essenziali e congrui al perseguimento di fini legittimi, ribadendo quindi le riflessioni scolpite nella già rammentata Cass. civ., n. 35102/2021.

L'ordinanza n. 123/2023 è però particolarmente rilevante poiché, nel sintetizzare gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità circa il riconoscimento della condizione di *religious refugees*, sviluppa ulteriormente il ragionamento, corroborando la corrente ermeneutica in esame con inedite argomentazioni.

Precisamente, il caso di specie vede come ricorrente una richiedente asilo che, a seguito della reiezione dell'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale era respinta la domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, sottopone la propria doglianza all'attenzione del supremo consesso. In particolare, ella riferisce di essere cittadina cinese e di aver deciso di abbandonare il Paese d'origine in ragione del fondato timore di essere arrestata per la sua adesione al movimento religioso cristiano evangelico *Sheng Ming Liang*,

arte le circostanze utili a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. In questo caso, nell'ambito dell'esame complessivo della posizione individuale, potrà essere utile (seppure, ancora una volta, non sempre o non necessariamente risolutivo) appurare, ad esempio, se il richiedente abbia almeno una qualche familiarità con gli elementi di base della sua nuova religione, o se sia effettivamente importante per lui compiere quella determinata pratica religiosa severamente vietata nel Paese di origine. E andrà, per quanto possibile, accertato, nel caso delle domande di carattere "teologico" o "dottrinale", che non si tratti di una conoscenza derivata da appositi studi opportunisticamente condotti, o che solo da questo tipo di studi possa essere stata desunta l'importanza di quella pratica. Questo tipo di rischi sono molto più contenuti nel caso di domande "narrative", che puntano a conoscere l'esperienza religiosa del soggetto (ad esempio la frequentazione dei luoghi di culto), avente una concreta exteriorizzazione e quindi in qualche modo oggettivamente verificabile. Anche nel caso in cui la conversione si sia limitata, di fatto, a una condivisione ideale di un determinato credo fideistico (ha riguardato cioè soltanto la religione intesa come credo), senza essere accompagnata da una specifica appartenenza o affiliazione a una determinata comunità religiosa, il richiedente la protezione internazionale è tenuto comunque a comprovare in maniera credibile le sue affermazioni relative al credo religioso posseduto, presentando elementi che consentano all'autorità competente di assicurarsi della loro veridicità».

⁸³ Reperibile online sulla piattaforma digitale *DeJure*.

considerato illegale in Cina⁸⁴. Tra l'altro, la stessa denuncia l'illogicità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva che le condotte poste in essere dalle autorità governative cinesi, pur rappresentando una forma di ingerenza indebita nei confronti di un'associazione religiosa, non costituissero invero un'immediata condotta persecutoria dal momento che lo stesso culto non aveva richiesto (e quindi ottenuto) la registrazione formale alle competenti autorità statuali. Nell'accogliere il ricorso, il supremo consesso – dopo aver rammentato i principi di diritto in concreto applicabili – sottolinea efficacemente come «la repressione statale della libertà di professare liberamente il proprio culto, anche in forma associata, non può essere giustificata per il solo fatto di essere finalizzata a vietare le associazioni a carattere segreto»⁸⁵. Quest'ultima puntualizzazione è di cruciale rilievo in quanto la Corte apicale afferma indirettamente come la clandestinità di alcune confessioni religiose, lungi dal rappresentare una scelta, in realtà raffiguri una contingente e drammatica necessità: accogliendo tale presupposto si intende dunque sostenere che, in ogni caso, è indispensabile garantire *standard* minimi di libertà religiosa ai cittadini cinesi, anche nell'eventualità in cui gli stessi decidano di operare in maniera occulta per sottrarsi alle gravi ripercussioni che subirebbero altrimenti sulla propria persona⁸⁶. Per di più, il passaggio stigmatizzato dalla Corte risulta doppiamente problematico, tanto sotto il profilo appena evidenziato quanto perché appare davvero difficile, alla luce delle direttrici normative che illuminano il nostro sistema costituzionale, vincolare la possibilità di praticare un culto a un'autorizzazione di matrice sostanzialmente governativa: oltretutto, un'approvazione tutt'altro che semplice da ottenere, come evidenziato in letteratura⁸⁷, se si pensa che il sistema di riconoscimento delle denominazioni confessionali in Cina è graniticamente immobile da più di quarant'anni. In verità, ciò configurerebbe un rovello di pura dogmatica o una mera speculazione sulla coerenza interna dell'ordinamento giuridico sino-comunista qualora il divieto di professare una religione proibita fosse soltanto declamato e non concretamente perseguito ma, come ricordato nel precedente paragrafo, la sola affiliazione agli *xie jiao* è duramente

⁸⁴ Sul punto si rimanda diffusamente a C.T. VALA, *The Politics of Protestant Churches and the Party-State in China: God Above Party?*, Routledge, New York, 2017.

⁸⁵ Non di questo avviso il giudice del merito che, per converso, affermava come «un'associazione segreta, nella sua organizzazione, nelle sue regole interne, nella sua attività esterna, nella ricerca di proseliti, nelle sue fonti di finanziamento, non può essere considerata quale oggetto di persecuzione se lo Stato la persegue, dovendo operare in modo trasparente, democratico, riconosciuto e riconoscibile, al fine di rendere evidente comprendere che si tratta di persone che intendono solo riunirsi liberamente, nella specie per manifestare il loro credo, e ha ritenuto non decisivo, in senso contrario, il fatto che gli aderenti fossero perseguiti o ricercati dalla polizia», in Cass. civ., n.123/2023 che cita testualmente le considerazioni del giudice del gravame, reperibile sulla piattaforma *DeJure*.

⁸⁶ Precedentemente, per converso, in Corte app. Roma, n. 1502, 26/02/2021, reperibile sulla piattaforma *DeJure*, si era sostenuto: «per affermare che gli aderenti ad un'associazione religiosa cinese siano perseguitati occorre stabilire che essi abbiano inizialmente cercato di rispettare le leggi dello Stato e di operare al loro interno e che, con pretesti o altri mezzi di coazione, la libertà religiosa riconosciuta nella Costituzione sia stata loro di fatto negata». Medesime considerazioni sono state precedentemente svolte da Corte app. Roma, n. 241, 15/01/2020, Corte app. Roma, n. 856, 04/02/2021; Corte app. Roma, n. 2517, 26/05/2020; Corte app. Roma, n. 3568, 17/07/2020; Corte app. Roma, n. 5080, 20/10/2020. Tutte le decisioni sono consultabili online sulla piattaforma *DeJure*.

⁸⁷ Cfr. P.B. POTTER, *Belief in Control: Regulation of Religion in China*, cit., pp. 318 ss.

sanzionata e le pene per tale tipologia di reato sfiorano dei massimi edittali che – facendo un paragone esclusivamente finalizzato alla comprensione del disvalore intrinseco attribuito dal legislatore cinese a questo specifico comportamento – nel nostro ordinamento sono riservati a fattispecie come l'associazione a delinquere, di cui all'art. 416 co. 1 Codice penale.

Per ragioni di completezza, è proficuo in conclusione accennare all'ordinanza Cass. civ., n. 4137/2023⁸⁸ che, pur non fornendo un apporto significativamente innovativo rispetto a quanto già rammentato, costituisce un'ulteriore e, forse, definitiva conferma in ordine al graduale consolidamento della tendenza interpretativa in oggetto. In particolar modo, l'ordinanza in commento accoglie il ricorso avverso la sentenza di rigetto della Corte d'appello di Roma con la quale inspiegabilmente si era esclusa la persecuzione nei confronti della ricorrente pur ammettendo che il culto al quale ella apparteneva, la Chiesa di Dio onnipotente, era a tutti gli effetti considerato dallo Stato cinese tra gli *xie jiao* e quindi sanzionato ai sensi del vigente Codice penale sinico. La corte territoriale, affermando l'inesistenza di una reale persecuzione perpetrata nei confronti della ricorrente, puntellava le sue considerazioni ritenendo scarsamente credibile il suo racconto in ragione della facilità con cui era avvenuto il rilascio del passaporto e del visto per l'espatrio. Considerazioni di segno opposto sono svolte invece dalla Suprema Corte che, nell'accogliere i motivi della doglianza, richiama – ancora una volta – il principio di diritto secondo cui «il giudice di merito deve valutare in concreto se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire almeno un fine legittimo secondo gli artt. 9, par. 2, CEDU, e 19 Cost. e se costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tale fine». Si sottolinea ulteriormente come nella corretta applicazione del ricordato principio, è giocoforza ritenere che «la repressione statale della libertà di professare liberamente il proprio culto, anche in forma associata, non può essere giustificata per il solo fatto di essere finalizzata a vietare le associazioni a carattere segreto»: uno schema, dunque, perfettamente sovrapponibile ai casi precedentemente menzionati.

In chiusura, tuttavia, occorre precisare che è compito del giudice inferiore, in sede di rinvio, qualora ritenga i limiti disposti dall'ordinamento cinese privi di giustificazione, procedere all'accertamento e verificare se il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a minacce gravi alla propria persona. In altre parole, il giudizio presso il supremo consesso è, e rimane, un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia⁸⁹. Del resto, le corti territoriali

⁸⁸ Reperibile sulla piattaforma *DeJure*.

⁸⁹ In questo senso, in Cass. civ., n. 1093/2020, reperibile sulla piattaforma *DeJure*, si è sostenuto che «a prescindere da un giudizio sulla legittimità del bando vigente in Cina e sulla pretestuosità o meno delle accuse rivolte dalle autorità il Tribunale, come si è detto, ha ritenuto non credibile la narrazione della ricorrente, specificamente in relazione alla facilità con la quale ha potuto sottrarsi al controllo delle autorità del suo paese e, sulla base di tale valutazione, ha escluso la fondatezza di tutte le domande di protezione proposte. La decisione del Tribunale è corretta perchè contrariamente a

sono le uniche competenti a decidere sulla credibilità del richiedente protezione internazionale⁹⁰: spetta infatti al giudice di merito pronunciarsi sulla manifesta inattendibilità delle dichiarazioni rese in fase di cognizione e tale apprezzamento non può essere oggetto di censura da parte della Corte apicale. Per costante giurisprudenza stabilire se la narrazione, svolta dall'interessato, delle circostanze che giustificano l'attribuzione della condizione giuridica di rifugiato sia verosimile e credibile non costituisce una valutazione di diritto ma, viceversa, un accertamento di fatto riservato al giudice inferiore e non sindacabile in sede di legittimità⁹¹.

6. Postille conclusive. Un nuovo approccio al tema dei *religious refugees*?

Stante il repentino affermarsi dell'orientamento ermeneutico adottato della Corte di Cassazione appena delineato ci si potrebbe domandare il motivo per cui ancora oggi le commissioni territoriali e, in seconda istanza, i giudici di merito siano ancora parzialmente restii a concedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai cittadini cinesi che hanno il fondato timore di essere perseguitati nel Paese d'origine in virtù della propria appartenenza religiosa.

La volontà di navigare di bolina ha certamente motivazioni molteplici che pure rispondono a sollecitazioni differenti, tra cui rientrano senza dubbio alcune scelte di pianificazione delle risorse che lo Stato italiano decide di stanziare a favore di questo particolare settore. In questo senso, si pensi solo alla gravosa mole di lavoro a cui sono costrette le Commissioni Territoriali⁹², (il procedimento amministrativo

quanto ritenuto dalla ricorrente non è scindibile il giudizio sulla credibilità della narrazione del richiedente asilo da quello sulla esistenza di condizioni persecutorie (nella specie in danno di una associazione religiosa) o di rischio di un grave danno alla persona derivante dalla situazione del paese di provenienza ovvero di una condizione di esposizione al rischio di condanna alla pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, ovvero a una condizione di vulnerabilità lesiva dei diritti fondamentali della persona. In tutti questi casi, a meno che non ricorra nel paese di provenienza una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsiasi civile al rischio di subire la perdita della vita o un grave danno alla persona per il solo fatto della sua presenza sul posto, è sempre necessario allegare e dimostrare, sia pure con il regime di onere probatorio attenuato vigente nella materia della protezione internazionale, l'incidenza delle condizioni di persecuzione, di rischio o di vulnerabilità sulla situazione personale del richiedente asilo. Nella specie il Tribunale ha escluso che nella Repubblica Popolare Cinese vi sia una condizione oggettiva di rischio, derivante da violenza indiscriminata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e ha ritenuto non concedibile nessuna forma di protezione a causa della non credibilità della narrazione della richiedente asilo quanto alla sua effettiva appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente, appartenenza che, con evidenza, costituisce il presupposto per poter ritenere fondata la domanda di protezione».

⁹⁰ Sul punto, in prospettiva critica, si rimanda a U. BERLIT, H. DOERIG, H. STOREY, *Credibility Assessment in Claims based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach*, in *International Journal of Refugee Law*, 4, 2015, p. 649 ss.; F. QUASSOLI, C. UBOLDI, *La credibilità del richiedente protezione internazionale tra cultura del sospetto, intuizioni e dilemmi etici. alcune riflessioni a partire da un'indagine sulle prassi operative delle commissioni territoriali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, 2020, pp. 181-205 S. TOMASI, *Retorica e giudizio di credibilità del richiedente asilo: le emozioni necessarie alla decisione*, in *dirittifondamentali.it*, 3, 2021, pp. 158-170.

⁹¹ Cfr. *ex plurimis*, Cass. civ., n. 11965/2020; Cass. civ., n. 3340/2019; Cass. civ., n. 17282/2019; Cass. civ., n. 27503/2018, consultabili sulla piattaforma *DeJure*.

⁹² Le quali sono composte da un funzionario della prefettura, uno della questura, un rappresentante dell'ente locale e un membro dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati (UNHCR).

di fronte alle Commissioni rappresenta, come noto, la fase più delicata nonché il ‘primo approccio’ dello straniero al sistema di giustizia del nostro ordinamento) le quali sono costrette quotidianamente a evadere svariate domande per far fronte al numero, in costante aumento dal 2020, dei richiedenti protezione internazionale⁹³: è evidente che il sovraccarico a cui sono sottoposte non permette un’analisi rigorosa e complessiva della specifica situazione del singolo migrante che giunge nel nostro Paese⁹⁴.

Dal punto di vista dei giudici del merito possono essere svolte considerazioni analoghe⁹⁵ alle quali si aggiunge un elemento di criticità ulteriore: le corti territoriali, spesso, non sono attrezzate per affrontare e approfondire adeguatamente questioni che non solo sono complesse e sfaccettate ma, al contempo, necessitano di un elevato grado di competenza tecnica. Rimanendo nell’ambito del presente contributo, è sufficiente rinviare al concetto – giuridico e sociologico – di confessione religiosa⁹⁶ o all’importanza che l’appartenenza confessionale può giocare nella vita degli individui e, di riflesso, nell’esperienza delle comunità politiche. Di primo acchito tali considerazioni potrebbero apparire astratte teorizzazioni, se non pleonastiche rivendicazioni, ma è recentissima l’ordinanza Cass. civ., n. 4223/2023 con la quale la Suprema Corte, nel cassare la decisione del giudice del gravame, sottolinea come «La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che il ricorrente professasse la religione cattolica ed ha incentrato la esclusione del diritto al riconoscimento della protezione internazionale sotto il duplice profilo della persecuzione o dell’esposizione ad un regime repressivo [...]». Poiché non è messo in discussione nel provvedimento impugnato che la citata chiesa Yin Xin Cheng Yi sia tra le chiese domestiche di religione evangelica e non

⁹³ Criticità peraltro già da tempo denunciate in dottrina: *ex multis*, si rimanda a A. DAVOLA, *La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: problematiche e spunti di riflessione sul ruolo delle Commissioni territoriali*, in F. BIONDI DAL MONTE, M. MELILLO (a cura di), *Diritto di asilo e protezione internazionale: storie di migranti in Toscana*, Pisa University Press, Pisa, pp. 121 ss.

⁹⁴ Alcune riflessioni sulla complessità del lavoro delle Commissioni Territoriali, specie in fase di audizione del richiedente, sono state svolte da M. VEGLIO, *Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2, 2017, pp. 1-40.

⁹⁵ Si pensi solo all’ordinanza Cass. civ., n. 35333/2021, in cui il Collegio censura la superficialità con cui era stata condotta la valutazione della credibilità del racconto della ricorrente, una cittadina cinese appartenente alla Chiesa di Dio onnipotente, arrivando ad affermare che è indispensabile «dare necessario rilievo alle condizioni culturali, materiali e psicologiche in cui versa il richiedente asilo, e alle difficoltà di fornire le prove richieste». Per questo motivo «il legislatore ha dato ampio spazio all’iniziativa officiosa in tema di prova e immaginato regole probatorie cui il giudice si deve fare interprete». In tema di protezione internazionale, infatti, la prova principale è «rappresentata dall’audizione del richiedente», la quale configura «una vera e propria testimonianza della parte, sul presupposto che tutti quei fatti che sono noti soltanto a quest’ultima [...] non possono essere considerati in giudizio come insussistenti», reperibile sulla piattaforma *DeJure*.

⁹⁶ Come noto, la letteratura sul tema è estesissima: per tutti, si rinvia a G. DI COSIMO, *Privilegi per le confessioni religiose: chi certifica l’autenticità dei motivi di coscienza?* in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1992, p. 4244-4245; S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in V. PARLATO, G.B. VARNIER (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 27 ss.; B. RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 23 ss.; E. ROSSI, *Le “confessioni religiose” possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 27, 2014, pp. 32 ss.; A. MADERA, *La nozione di confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: un’analisi dell’ordinamento giuridico italiano*, in P. CONSORTI (a cura di), *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 327 ss.

cattolica; l'impianto argomentativo adottato dalla Corte è fondatamente colpito dalla censura svolta. Ne consegue che la mancata esposizione del ricorrente al rischio di subire persecuzioni religiose [...] si fonda su presupposti del tutto erronei che necessitano di un puntuale accertamento». Nel caso in esame, la sentenza colpita da censura escludeva qualsiasi forma di protezione in capo al ricorrente in quanto il giudice territoriale, non operando le adeguate verifiche sulle allegazioni probatorie depositate in giudizio, supposeva erroneamente che il richiedente fosse un fedele aderente al cattolicesimo romano, constatando dunque l'inesistenza di persecuzioni nei confronti di tale confessione anche in ragione della stipula dell'*Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi* del 22 settembre 2018 (successivamente rinnovato, da ultimo, nel 2022) sottoscritto dal governo di Pechino e dalla Santa Sede⁹⁷. Il giudicante, tuttavia, ometteva di considerare, per converso, che il cittadino cinese aveva più volte dichiarato di appartenere ad una chiesa evangelica denominata *Yin Xin Chen Yi*, non autorizzata dall'autorità sinica e non legata in alcun modo alla Chiesa di Roma. Detto altrimenti, il giudice di merito disconosceva la condizione di rifugiato equiparando impropriamente un movimento cristiano evangelico di nuova fattura al cristianesimo cattolico: un macroscopico errore, verosimilmente frutto di uno scarso grado di approfondimento.

A fronte del quadro succintamente delineato appare ancora più notevole la dirompente novità dell'indirizzo interpretativo che la Corte di Cassazione ha scelto di imbastire negli ultimi anni. I principi di diritto rammentati nei precedenti paragrafi possono dirsi acquisizioni ormai definitive in tema di protezione internazionale dei *religious refugees* e l'esplicita individuazione di una vera e propria persecuzione religiosa, variamente graduata, all'interno del più popoloso Paese asiatico difficilmente potrà essere opacizzata in futuro. Affinché la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione possa dirsi effettuale sarà forse necessario attendere ancora qualche tempo: tuttavia, la rotta risulta già chiaramente tracciata e sembra puntare verso una direzione del tutto auspicabile e condivisibile.

⁹⁷ Per inquadrare la questione si rimanda, per tutti, ai contributi contenuti in A. GIOVAGNOLI AGOSTINO, E. GIUNIPERO (a cura di), *L'Accordo tra Santa Sede e Cina. I cattolici cinesi tra passato e futuro*, Urbaniana University Press, Roma, 2018.